



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2008 (07.08)
(OR. en)**

10762/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0196 (COD)**

**CODEC 793
ENER 217**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo , 7-10 luglio 2008)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, on. Romano Maria LA RUSSA (UEN -IT), ha presentato, a nome della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione costituita da 114 emendamenti (emendamenti 1-114) alla proposta di direttiva. Inoltre, sono stati presentati altri 31 emendamenti da diversi gruppi politici e deputati (emendamenti 115-145), due dei quali sono stati però annullati (117 e 130). I restanti emendamenti erano così distribuiti: 4 sono stati presentati dal gruppo PPE-DE (115, 118, 119, 120), 7 dal gruppo PSE (116, 131-136), 9 dal gruppo ALDE/ADLE (121-129), 5 dal gruppo Verts/ALE (139-143), 2 dal gruppo UEN (137, 138), ed altri 2 (144, 145) dal sig. Alejo VIDAL-QUADRAS e altri.

II. DIBATTITO

Il dibattito congiunto sul tema "Mercato dell'energia" svolto l'8 luglio 2008 ha riguardato le due proposte seguenti:

- proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale¹.

III. VOTAZIONE

Nella votazione in seduta plenaria del 9 luglio 2008, il Parlamento ha approvato complessivamente 122 emendamenti. Gli emendamenti da 1 a 41, 43 e da 45 a 114 erano stati presentati dalla commissione del PE; gli emendamenti 116, 132, 133 e 136 erano stati presentati dal gruppo PSE; gli emendamenti 118 e 120 erano stati presentati dal gruppo PPE-DE e gli emendamenti 123, 125, 128 e 129 dal gruppo ALDE/ADLE.

Il testo degli emendamenti approvati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo sono riportati nell'allegato della presente nota.

¹ Per il contenuto del dibattito si veda il punto II. del doc. 11412/08.

Mercato interno del gas naturale*I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 9 luglio 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (COM(2007)0529 – C6-0317/2007 – 2007/0196(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0529),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0317/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A6-0257/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Tuttavia, attualmente, non è possibile garantire a tutte le imprese **della Comunità** il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, in quanto il *vigente* quadro normativo non è sufficiente.

Emendamento

(3) Tuttavia, attualmente, non è possibile garantire a tutte le imprese **in tutti gli Stati membri** il diritto di vendere gas in qualsiasi Stato membro a condizioni identiche e senza subire discriminazioni o svantaggi. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali, in quanto il quadro normativo non è sufficiente.

Emendamento 2
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5

Testo della Commissione

(5) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è il rischio **permanente** di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

Emendamento

(5) In assenza di una separazione effettiva delle reti dalle attività di produzione e fornitura vi è il rischio di creare discriminazioni non solo nell'esercizio della rete ma anche negli incentivi che hanno le imprese verticalmente integrate a investire in misura adeguata nelle proprie reti.

Emendamento 3
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere la cooperazione a livello regionale e controllare l'efficacia della rete a tale livello. Vari Stati membri hanno già presentato una proposta che consentirebbe il conseguimento di un tale obiettivo.

Emendamento 4
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione. Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e produzione dalla gestione delle reti.

Emendamento

(6) Le norme vigenti in materia di separazione giuridica e funzionale non hanno ***finora*** consentito di separare efficacemente le attività dei gestori dei sistemi di trasmissione ***in ogni Stato membro, in parte a causa della mancata attuazione della vigente normativa comunitaria***. Nella sua riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte legislative per la separazione effettiva delle attività di fornitura e generazione dalla gestione delle reti.

Emendamento 5
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Qualunque sistema di disaggregazione deve essere efficace ai fini dell'eliminazione dei conflitti d'interesse tra produttori e gestori dei sistemi di trasmissione, in modo da creare incentivi per i necessari investimenti e garantire l'accesso di nuovi operatori nell'ambito di un regime regolamentare trasparente ed efficace, e non deve creare per le autorità nazionali di regolamentazione un regime normativo oneroso o macchinoso la cui applicazione sarebbe difficile o costosa.

Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Il gas viene importato nell'Unione europea principalmente e in misura crescente da paesi terzi. La legislazione comunitaria dovrebbe tener conto della specifica integrazione del settore del gas nel mercato mondiale, includendo le differenze nei mercati a monte e a valle.

Emendamento 7
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione devono inoltre applicarsi in entrambi i settori.

(8) Poiché la separazione della struttura proprietaria rende necessaria, in alcuni casi, la ristrutturazione di imprese, agli Stati membri ***che decidono di procedere a detta separazione*** deve essere concesso un periodo supplementare per applicare le disposizioni pertinenti. In considerazione delle connessioni verticali che intercorrono tra il settore del gas e il settore dell'elettricità, le disposizioni in materia di separazione devono inoltre applicarsi in entrambi i settori.

Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Gli Stati membri che lo desiderino possono applicare le disposizioni della presente direttiva concernenti la separazione effettiva ed efficace dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di trasmissione. Tale separazione è effettiva nella misura in cui contribuisce a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione ed è efficace nella misura in cui propone un quadro regolamentare più atto a garantire una concorrenza equa, investimenti sufficienti, l'accesso di nuovi operatori di mercato e l'integrazione dei mercati del gas naturale. Essa si fonda su un pilastro di misure organizzative e misure relative alla governance dei gestori delle reti di trasporto, nonché su un pilastro di misure relative agli investimenti, alla connessione alla rete di nuove capacità di produzione e all'integrazione dei mercati mediante la cooperazione regionale. Essa risponde ai requisiti stabiliti dal Consiglio europeo nella riunione dell'8 e 9 marzo 2007 a Bruxelles.

Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Gli Stati membri devono promuovere la cooperazione regionale con la possibilità di designare un coordinatore regionale incaricato di facilitare il dialogo fra le autorità nazionali competenti. Inoltre, le nuove centrali dovrebbero essere connesse alla rete a tempo debito e in modo efficace.

Emendamento 10
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) Al fine di assicurare l'adeguata attuazione della presente direttiva, la Commissione deve sostenere gli Stati membri che incontrano problemi a tal riguardo.

Emendamenti 116 e 137
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis.) La creazione di una rete energetica integrata in Europa è indispensabile ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. La Commissione, in consultazione con le parti interessate (in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia), dovrebbe pertanto valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasmissione europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione.

Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 10

Testo della Commissione

(10) L'istituzione di gestori di rete indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della produzione, deve consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

Emendamento

(10) L'istituzione di gestori di rete indipendenti, separati dagli interessi della fornitura e della produzione, deve consentire alle imprese verticalmente integrate di mantenere la proprietà degli elementi patrimoniali della rete assicurando sempre l'effettiva separazione degli interessi, purché il gestore indipendente eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete ***o venga attuata una separazione effettiva ed efficace***, e purché venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

Emendamento 12
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie ***e, in via di deroga***, l'istituzione di ***gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della produzione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e produzione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.***

Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra ***tre opzioni***: la separazione delle strutture proprietarie, l'istituzione di ***un gestore di sistema indipendente o una separazione effettiva ed efficace.***

Emendamento 13
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Al fine di sviluppare la concorrenza sul mercato interno del gas, i clienti non civili dovrebbero poter scegliere i loro fornitori nonché concludere con diversi fornitori contratti per coprire il loro fabbisogno di gas. Tali consumatori dovrebbero essere tutelati da qualsiasi clausola di esclusività il cui effetto sia quello di escludere offerte concorrenziali e/o complementari.

Emendamento 14
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione che degli organi delle imprese di fornitura. ***Purché lo Stato membro in questione possa dimostrare che questa prescrizione è osservata, due organi pubblici distinti possono controllare da un lato le attività di generazione e fornitura e, dall'altro, le altre attività di trasmissione.***

(12) Nell'effettuare la separazione effettiva deve essere osservato il principio di non discriminazione tra il settore pubblico e il settore privato. A tal fine, la stessa persona non dovrà avere alcuna possibilità di esercitare alcuna influenza, né individualmente né collettivamente, sulla composizione, le votazioni o le decisioni sia degli organi del gestore del sistema di trasmissione che degli organi delle imprese di fornitura.

Emendamento 15
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La separazione **completa** delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità **in modo da impedire a qualsiasi gestore di rete stabilito nella Comunità o a sue società affiliate di detenere o esercitare attività di fornitura o di produzione in qualsiasi altro Stato membro**. Questo principio dovrà applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, la **Commissione** deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tema di certificazioni.

Emendamento

(13) La separazione delle attività della rete e delle attività di fornitura deve applicarsi in tutta la Comunità. Questo principio dovrà applicarsi indistintamente alle imprese dell'Unione ed alle imprese dei paesi terzi. Per garantire che le attività di rete e le attività di fornitura vengano mantenute separate in tutta la Comunità, le autorità di regolamentazione devono essere abilitate a rifiutare il rilascio della certificazione ai gestori dei sistemi di trasmissione che non rispettano le norme sulla separazione. Per garantire la coerente applicazione in tutta la Comunità della certificazione e il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, **l'Agenzia per la cooperazione degli organismi di regolamentazione dell'energia ("l'Agenzia")** deve avere il potere di riesaminare le decisioni adottate dalle autorità di regolamentazione in tema di certificazioni.

Emendamento 16
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 14

Testo della Commissione

(14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato del gas dell'UE. L'utilizzo della rete è fondamentale per garantire che il gas raggiunga i cittadini dell'UE. Mercati del gas funzionanti e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene pertanto che il sistema di trasmissione del gas è un settore di grande importanza per la Comunità e che sono pertanto necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. Misure siffatte sono inoltre necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

Emendamento

(14) La protezione degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto intimamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato del gas dell'*Unione europea e all'integrazione di mercati isolati degli Stati membri*. L'utilizzo della rete è fondamentale per garantire che il gas raggiunga i cittadini dell'*Unione europea*. Mercati del gas *aperti e funzionanti, con effettive possibilità di scambio*, e in particolare le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica, la competitività dell'economia e il benessere dei cittadini della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene pertanto che il sistema di trasmissione del gas è un settore di grande importanza per la Comunità e che sono pertanto necessarie misure di salvaguardia supplementari in relazione all'influenza che possono esercitare paesi terzi, in modo da evitare minacce per l'ordine o la sicurezza pubblica e il benessere dei cittadini della Comunità. Misure siffatte sono inoltre necessarie per garantire l'osservanza delle norme relative alla separazione effettiva.

Emendamento 17
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Gli Stati membri devono adottare misure concrete per sostenere un più ampio uso di biogas e gas da biomassa, ai cui produttori va garantito un accesso non discriminatorio al sistema del gas, a condizione che tale accesso sia compatibile con le attinenti norme tecniche e con gli standard di sicurezza su base continuativa.

Emendamento 18
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno i regolatori nel settore dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi **pubblici o privati**.

Emendamento

(18) Ai fini del buon funzionamento del mercato interno i regolatori nel settore dell'energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi **di imprese pubbliche o private**.

Emendamento 19
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per **le imprese del settore del gas** e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti **delle imprese del settore gas naturale** che non rispettano i loro obblighi. Ad essi devono inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee **a promuovere** la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

Emendamento

(19) In particolare, i regolatori nel settore dell'energia devono essere dotati dei poteri necessari per assumere decisioni vincolanti per **i gestori di rete** e per imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive nei confronti **dei gestori di rete** che non rispettano i loro obblighi. Ad essi devono inoltre essere conferiti i poteri necessari per adottare, indipendentemente dall'applicazione delle regole di concorrenza, tutte le misure idonee **per quanto concerne l'accesso alla rete al fine di realizzare** la concorrenza effettiva necessaria per il buon funzionamento del mercato, garantire un servizio pubblico di qualità elevata in coerenza con l'apertura del mercato, la tutela dei clienti vulnerabili e rendere pienamente efficaci le misure per la tutela dei consumatori. Queste disposizioni non pregiudicano le competenze della Commissione relative all'applicazione delle regole di concorrenza, ivi compresa la valutazione delle concentrazioni di dimensione comunitaria e delle regole relative al mercato interno, come quelle sulla libera circolazione dei capitali.

Emendamento 20
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) Le autorità di regolamentazione dell'energia e dei mercati finanziari devono cooperare in modo che ciascuno di essi abbia una visione globale dei propri rispettivi mercati. Essi devono avere la facoltà di ottenere informazioni pertinenti dalle imprese di gas naturale attraverso indagini adeguate e sufficienti, di comporre controversie, e di imporre sanzioni efficaci.

Emendamento 21
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Le rigidità strutturali del mercato del gas imputabili alla concentrazione di fornitori, ai contratti a lungo termine che le consegne implicano e alla carenza di liquidità a valle sono all'origine di una struttura tariffaria non trasparente. Per fare chiarezza nella struttura dei costi, occorre una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e, di conseguenza, dovrebbe essere obbligatorio ricorrere a trattative.

Emendamento 22
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Prima dell'adozione, da parte della Commissione, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi e fornire consulenza alla Commissione sul contenuto dei suddetti orientamenti. L'Agenzia e il Comitato devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di gas e su strumenti derivati sul gas ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

soppresso

Emendamento 23
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Gli obblighi del servizio pubblico e le norme minime comuni che ne derivano devono essere rafforzati al fine di garantire che i servizi del gas siano accessibili al pubblico e alle piccole e medie imprese (PMI).

Emendamento 24
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che vengano installati contatori individuali intelligenti, ai sensi della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici¹, per dare ai consumatori informazioni adeguate sul consumo energetico e per assicurare l'efficienza a livello di consumatore finale.

¹ *GUL 114 del 27.4.2006, pag. 64.*

Emendamento 25
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quater) I consumatori dovrebbero essere al centro della presente direttiva. Gli attuali diritti dei consumatori devono essere rafforzati e garantiti e dovrebbero comprendere una maggiore trasparenza e rappresentanza. Protezione dei consumatori significa che tutti i consumatori dovrebbero trarre vantaggio da un mercato competitivo. I diritti dei consumatori dovrebbero essere fatti rispettare dalle autorità nazionali di regolamentazione mediante la creazione di incentivi e l'imposizione di sanzioni alle imprese che non rispettano le norme in materia di protezione dei consumatori e di concorrenza.

Emendamento 131
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quinquies) I consumatori devono poter disporre di informazioni chiare e comprensibili sui loro diritti in relazione al settore energetico. A seguito della comunicazione della Commissione del 5 luglio 2007 dal titolo "Verso una Carta europea dei diritti dei consumatori di energia", la Commissione dovrebbe presentare, dopo aver consultato i soggetti interessati tra cui le autorità nazionali di regolamentazione, le organizzazioni dei consumatori e le parti sociali, una carta accessibile e di facile consultazione che elenchi i diritti dei consumatori di energia già sanciti nella normativa comunitaria compresa la presente direttiva. I fornitori di energia dovrebbero provvedere a che tutti i consumatori ricevano una copia di tale carta e che essa sia resa pubblica.

Emendamento 26
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà *tra gli Stati membri*, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico, è *importante prevedere un quadro per la cooperazione nell'ambito della solidarietà regionale.*

(24) Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento, *gli Stati membri devono cooperare strettamente*, mantenendo al tempo stesso uno spirito di solidarietà, in particolare in caso di crisi dell'approvvigionamento energetico. *A tal fine la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale¹ deve fungere da base.*

¹ *GU L 127 del 29.4.2004, pag. 92.*

Emendamento 27
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale.

Emendamento

(25) Nella prospettiva della creazione di un mercato interno del gas, gli Stati membri devono promuovere l'integrazione dei loro mercati nazionali e la cooperazione dei gestori delle reti a livello europeo e regionale. ***Le iniziative di integrazione regionale costituiscono una tappa intermedia essenziale nella realizzazione dell'integrazione comunitaria dei mercati dell'energia, che resta l'obiettivo finale. Il livello regionale consente di accelerare il processo d'integrazione offrendo ai diversi soggetti interessati, in particolare gli Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori delle reti di trasporto, la possibilità di cooperare su questioni concrete.***

Emendamento 28
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Uno degli obiettivi principali della presente direttiva dovrebbe essere lo sviluppo di una vera rete di gasdotti pancomunitaria e, a tal fine, le questioni regolamentari relative alle interconnessioni transfrontaliere e ai mercati regionali dovrebbero rientrare nelle competenze dell'Agenzia.

Emendamento 29
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(27 bis) Gli Stati membri dovrebbero esaminare assieme alle parti sociali interessate le implicazioni delle modifiche alla direttiva 2003/55/CE, in particolare i diversi modelli atti a garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione, in termini di occupazione, condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione, al fine di mitigare le conseguenze negative.

Emendamento 30
Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/55/CE. In quanto misure di portata generale intese a completare la direttiva 2003/55/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Emendamento 31
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

***(-1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:***

"2. Le norme stabilite dalla presente direttiva per il gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto (GNL), si applicano *in modo non discriminatorio* anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possano essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza."

Emendamento 32
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(-a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) "trasporto": il trasporto di gas naturale finalizzato alla fornitura ai clienti attraverso una rete *contenente principalmente* gasdotti ad alta pressione, diversa da una rete di gasdotti "upstream" o parte di gasdotti ad alta pressione usata principalmente nel contesto della distribuzione locale di gas naturale, ad esclusione della fornitura;"

Emendamento 33
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione

Emendamento

(-a bis) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9) "impianto di stoccaggio": un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un'impresa di gas naturale, ivi compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata *unicamente* per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;"

Emendamento 34
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a ter (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

Emendamento

(-a ter) il punto 14 è sostituito dal seguente:

"14) "servizi ausiliari": tutti i servizi necessari per l'accesso e la gestione dei sistemi di trasporto e/o distribuzione e/o degli impianti di GNL, e/o gli impianti di stoccaggio, ivi compresi il bilanciamento del carico, la miscelazione e l'iniezione di gas inerti, ad esclusione degli impianti usati solamente dai gestori del sistema di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;"

Emendamento 35
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera -a quater (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione

Emendamento

(-a quater) il punto 17 è sostituito dal seguente:

"17 "interconnector": un gasdotto a lunga distanza che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con lo [...] scopo principale di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri;"

Emendamento 36
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Per evitare incertezze, il contratto di trasporto a lungo termine di un'impresa avente interessi nelle attività di produzione o fornitura non dovrebbe di per sé implicare il controllo di un sistema di trasmissione.

Emendamento 37
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b bis (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) È inserito il seguente punto:

"36 bis. "mercato isolato": uno Stato membro senza alcuna interconnessione con altri sistemi di trasmissione nazionali di altri Stati membri e/o il cui approvvigionamento di gas sia controllato da una persona o da persone di un paese terzo;"

Emendamento 38
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b ter (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b ter) È inserito il seguente punto:

*"36 ter. "progetto di interesse europeo":
un progetto di infrastruttura per il gas che
comporta la disponibilità di nuove fonti di
gas per la Comunità e una maggiore
diversificazione delle attuali forniture di
gas in più di uno Stato membro;"*

Emendamento 39
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quater (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(b quater) È inserito il seguente punto:

*"36 quater. "concorrenza leale e senza
distorsioni in un mercato aperto":
opportunità comuni e parità di accesso
per tutti i fornitori all'interno dell'Unione
europea, di cui sono responsabili gli Stati
membri, le autorità nazionali di
regolamentazione e l'Agenzia;"*

Emendamento 40
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b quinquies (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(b quinquies) È inserito il seguente punto:
"36 quinquies. "povertà energetica":
situazione di un cliente civile che non può
permettersi di riscaldare la propria
abitazione a un livello accettabile
conformemente agli standard
raccomandati dall'Organizzazione
mondiale della sanità;"*

Emendamento 41
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b sexies (nuova)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(b sexies) È inserito il seguente punto:
"36 sexies. "prezzo accessibile": un
prezzo definito dagli Stati membri a livello
nazionale in consultazione con le autorità
nazionali di regolamentazione, le parti
sociali e gli attori interessati tenendo
conto della definizione nazionale di
povertà energetica di cui al punto 36
quinquies."*

Emendamento 123
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 2 – punto 36 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(36 septies) “sito industriale”: un'area geografica di proprietà privata che dispone di una rete di gas naturale gestita da un'impresa e connessa alla rete di trasporto o di distribuzione.”

(a) che fornisce prevalentemente le attività industriali del gestore della rete o di imprese connesse, ovvero

(b) che fornisce un numero limitato di clienti industriali o una clientela connessa alle attività industriali del sito.

Emendamento 43
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

”2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità [...] nonché la tutela dell'ambiente, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. [...]”

Emendamento 132
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 ter) All'articolo 3 il paragrafo 3 è
sostituito dal seguente:*

"Gli Stati membri adottano le misure appropriate per tutelare i clienti finali e garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, ed assicurano in particolare ai clienti vulnerabili un'adeguata protezione, compreso il divieto di interruzione delle forniture per i pensionati e i disabili in inverno. In questo contesto, gli Stati membri riconoscono la povertà energetica e forniscono definizioni dei clienti vulnerabili. Gli Stati membri garantiscono che siano applicati i diritti e gli obblighi relativi ai clienti vulnerabili e in particolare adottano misure di tutela dei clienti finali nelle zone isolate. Essi garantiscono un elevato livello di tutela dei consumatori, con particolare riguardo alla trasparenza delle condizioni generali di contratto, alle informazioni generali ed ai meccanismi di risoluzione delle controversie. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti idonei possano *facilmente* cambiare *di fatto* fornitore. Per quanto riguarda almeno i clienti civili queste misure comprendono quelle che figurano nell'allegato A."

Emendamento 45
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Gli Stati membri adottano misure adeguate per affrontare la povertà energetica mediante piani d'azione nazionali allo scopo di assicurare che il numero di persone in situazione di povertà energetica diminuisca in termini, reali e comunicano tali misure alla Commissione. Ciascuno Stato membro è responsabile, in conformità del principio di sussidiarietà, della definizione di povertà energetica a livello nazionale, in consultazione con le autorità di regolamentazione e le parti interessate con riferimento all'articolo 2, punto 36 quinquies. Tali misure, che possono comprendere prestazioni a titolo dei regimi previdenziali e un sostegno ai miglioramenti in termini di efficienza energetica e alla produzione di energia ai prezzi più bassi possibili, non ostacolano l'apertura del mercato prevista all'articolo 23. La Commissione fornisce orientamenti per monitorare l'incidenza di tali misure sulla povertà energetica e sul funzionamento del mercato."

Emendamento 46
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 quinquies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) All'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo:

"3 ter. Gli Stati membri provvedono a che tutti i clienti abbiano il diritto di essere riforniti di gas da un fornitore, purché quest'ultimo sia d'accordo, a prescindere dallo Stato membro in cui il fornitore è approvato come tale. A tal riguardo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le imprese riconosciute come fornitrici in un altro Stato membro possano approvvigionare i loro cittadini senza dover ottemperare a ulteriori condizioni".

Emendamento 47
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 sexies) All'articolo 3, il paragrafo 4 è
sostituito dal seguente testo:*

"4. Gli Stati membri attuano misure idonee a realizzare gli obiettivi della coesione economica e sociale, che riducano il costo del gas fornito a clienti civili a basso reddito e garantiscano le stesse condizioni a clienti che vivono in zone isolate, nonché gli obiettivi della tutela ambientale [...]. Tali misure includono misure di efficienza energetica e di gestione della domanda e misure per combattere il cambiamento climatico e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e possono altresì comprendere, in particolare, la concessione di incentivi economici adeguati, facendo eventualmente ricorso a tutti gli strumenti nazionali e comunitari esistenti, per la manutenzione e costruzione della necessaria infrastruttura di rete, compresa la capacità di interconnessione."

Emendamento 48
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 septies) All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Allo scopo di promuovere l'efficienza energetica, le autorità nazionali di regolamentazione incaricano le imprese di gas naturale di introdurre formule tariffarie che aumentino per i maggiori livelli di consumo, e assicurano la partecipazione attiva di clienti e gestori dei sistemi di trasmissione al funzionamento del sistema sostenendo l'introduzione di misure miranti a ottimizzare l'uso del gas, particolarmente nelle ore di punta. Tali formule tariffarie, combinate con l'introduzione di contatori e reti intelligenti, promuovono un comportamento di efficienza energetica e i costi più bassi possibili per i clienti civili, in particolare quelli che soffrono di povertà energetica."

Emendamento 133
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 octies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 octies) All'articolo 3 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4 bis. Gli Stati membri predispongono sportelli unici per assicurare che i consumatori abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda i loro diritti, la legislazione vigente e gli strumenti di ricorso a loro disposizione in caso di controversia."

Emendamento 49
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 nonies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 nonies) All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

"5 bis. L'attuazione della presente direttiva non ha incidenze negative sull'occupazione, le condizioni di lavoro e i diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori interessati. Gli Stati membri consultano le parti sociali interessate sull'attuazione di qualsiasi modifica alla presente direttiva la fine di attenuarne le conseguenze negative per i lavoratori interessati. La Commissione rende conto delle consultazioni effettuate e delle misure adottate ai comitati settoriali di dialogo sociale competenti per il gas e l'elettricità."

Emendamento 50
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 3 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

(2) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

soppresso

"7. La Commissione può adottare le modalità di applicazione del presente articolo. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Emendamento 51
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

*(2 bis) All'articolo 4, il paragrafo 2 è
sostituito dal seguente:*

"2. Gli Stati membri che hanno un sistema di autorizzazioni stabiliscono criteri obiettivi e non discriminatori cui deve attenersi un'impresa che chiede un'autorizzazione per costruire e/o gestire impianti di gas naturale, ovvero un'autorizzazione a fornire gas naturale. Gli Stati membri non sono in alcun modo autorizzati a vincolare l'autorizzazione a criteri che conferiscono poteri discrezionali alle autorità competenti, I criteri e le procedure non discriminatori per il rilascio di autorizzazioni sono resi pubblici. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di autorizzazione applicabili agli impianti, ai gasdotti, e alle attrezzature connesse tengano conto dell'importanza del progetto per il mercato interno dell'energia."

Emendamento 52
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale.

1. Per proteggere la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale del mercato interno, gli Stati membri collaborano alla promozione della solidarietà regionale e bilaterale, **evitando di imporre un onere eccessivo ai soggetti operanti sul mercato.**

Emendamento 53
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione è **tenuta informata** di questa cooperazione.

3. La Commissione, **gli altri Stati membri e i soggetti operanti sul mercato sono tenuti informati** di questa cooperazione.

Emendamento 54

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2003/55/CE

Articolo 5 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può adottare orientamenti per la cooperazione in un contesto di solidarietà regionale. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 55
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 5 ter

Testo della Commissione

Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto dalle cooperazioni regionali deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1775/2005."

Emendamento

1. Le autorità nazionali di regolamentazione cooperano tra di loro per armonizzare la configurazione del mercato e integrare i mercati nazionali quanto meno a uno o più livelli regionali come primo passo intermedio verso un mercato interno pienamente liberalizzato. In particolare, esse promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e ne facilitano l'integrazione a livello regionale al fine di creare un mercato interno competitivo, di agevolare l'armonizzazione dei rispettivi quadri giuridici, normativi e tecnici, e innanzitutto di integrare le "isole del gas" che persistono nell'Unione europea. Gli Stati membri promuovono altresì la cooperazione delle autorità nazionali di regolamentazione a livello transfrontaliero e regionale.

2. L'Agenzia collabora con le autorità nazionali di regolamentazione e con i gestori dei sistemi di trasmissione a norma dei capitoli III e IV onde assicurare la convergenza dei quadri normativi tra le regioni allo scopo di creare un mercato interno competitivo. Qualora l'Agenzia ritenga necessarie norme vincolanti per tale cooperazione, essa formula raccomandazioni adeguate. Nei mercati regionali, l'agenzia diventa l'autorità competente nei settori specificati all'articolo 24 quinquies."

Emendamento 56
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

(b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate:

Emendamento

(b) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate, ***né individualmente né congiuntamente***:

Emendamento 57
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

(i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione ***o su un sistema di trasmissione***,

Emendamento

(i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione,

Emendamento 58
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

(ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione ***o su un sistema di trasmissione*** e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;

Emendamento

(ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di produzione o l'attività di fornitura;

Emendamento 59
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione ***o di un sistema di trasmissione*** e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;

Emendamento

(c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti sull'attività di produzione o l'attività di fornitura;

Emendamento 60
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a gestire il sistema di trasporto mediante un contratto di gestione o ad esercitare influenza con qualsiasi altra modalità di non proprietà, e ad esercitare direttamente o indirettamente un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti su un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura.

Emendamento 61
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri vegliano sul processo di disaggregazione delle imprese verticalmente integrate e presentano una relazione alla Commissione sui progressi realizzati.

Emendamento 62
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione.

Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 9 bis.

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione.

Emendamento 63
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Qualora la persona di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d bis), sia lo Stato membro o un altro ente pubblico, due enti pubblici separati, esercitanti il controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o un sistema di trasmissione da un lato e dall'altro lato un'impresa che svolge attività di produzione o attività di fornitura, non sono considerati la stessa persona o le stesse persone.

Emendamento 64
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. Se alla data di entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale] il sistema appartiene a un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1.

In tal caso, gli Stati membri:

a) designano un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 9; oppure

b) si conformano alle disposizioni del capitolo IV bis.

Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1.

Emendamento 65
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, **del quale la Comunità sia parte.**

Emendamento

2. Deroghe alle disposizioni di cui al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo, **del quale la Comunità sia parte,** concluso con uno o più paesi terzi **e finalizzato ad instaurare un quadro comune per gli investimenti nel settore energetico e ad aprire il mercato dell'energia di uno Stato terzo, anche per quanto riguarda le imprese stabilite all'interno dell'Unione europea.**

Emendamento 66
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. La Commissione adotta orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

Emendamento

soppresso

Emendamento 67
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 7 ter – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis. Le procedure di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai limiti stabiliti al paragrafo 2, non si applicano ai gasdotti “upstream” aventi il solo scopo di collegare direttamente le reti di fornitura di gas dei paesi di origine a una stazione di arrivo situata nel territorio della Comunità, né ai relativi ammodernamenti.

Emendamento 68
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o di GNL sicuri, affidabili ed efficienti, tenendo nella debita considerazione l'ambiente, ***promuovere l'efficienza energetica, la ricerca e l'innovazione, in particolare al fine di assicurare la penetrazione delle energie rinnovabili e la diffusione di tecnologie a bassa emissione di carbonio.***

a) operare, mantenere e sviluppare, a condizioni economiche di mercato, sistemi di trasmissione, impianti di stoccaggio e/o di GNL sicuri, affidabili ed efficienti ***per assicurare un mercato aperto per i nuovi concorrenti***, tenendo nella debita considerazione l'ambiente.

Emendamento 118
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) All'articolo 8, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera:

"b bis) sviluppare una capacità di interconnessione sufficiente tra le rispettive infrastrutture di trasmissione al fine di far fronte a tutte le richieste ragionevoli di capacità, di promuovere l'efficienza generale del mercato e di soddisfare i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento del gas;"

Emendamento 69
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 ter (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) L'articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo:

"3. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali di regolamentazione, possono imporre ai gestori del sistema di trasporto il rispetto di requisiti minimi per la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasporto, compresa la capacità di interconnessione. Alle autorità nazionali di regolamentazione devono essere riconosciuti poteri più ampi per assicurare la protezione dei consumatori nell'Unione europea."

Emendamento 120
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 6 quater (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 quater) All'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:

“4 bis. Nell'esecuzione dei loro compiti i gestori dei sistemi di trasporto tengono conto dei codici adottati dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasporto del gas.”

Emendamento 70
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

"Articolo 9

soppresso

Gestori di sistema indipendenti

1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 7, paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia designato un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e la Commissione abbia approvato tale designazione. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d);**
- b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 8;**
- c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete proposto dall'autorità di regolamentazione;**
- d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente;**
- e) il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale, anche in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.**

3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui agli articoli 7 bis e 9, paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasmissione. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter.

4. Se ha adottato una decisione secondo il procedimento di cui all'articolo 7 ter e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia e sentito il parere del proprietario e del gestore del sistema di trasmissione. Il proprietario del sistema di trasmissione può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso e delle rendite da congestione, del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione, nonché della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasmissione non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e altre parti interessate;

c) garantirle la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete che possiede e che sono gestiti dal gestore di sistema indipendente, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;

d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.

7. In stretta cooperazione con l'autorità di regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.”

Emendamento 71
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 9 bis

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

soppresso

Separazione dei proprietari dei sistemi di trasmissione e dei gestori dei sistemi di stoccaggio.

1. Qualora sia stato nominato un gestore di sistema indipendente, i proprietari dei sistemi di trasmissione e i gestori del sistema di stoccaggio che fanno parte di un'impresa verticalmente integrata sono indipendenti, quantomeno sotto il profilo della forma giuridica, dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla trasmissione. Il presente articolo si applica esclusivamente agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti a norma dell'articolo 19.

2. Per garantire l'indipendenza del proprietario del sistema di trasmissione e del gestore del sistema di stoccaggio di cui al paragrafo 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione e del gestore del sistema di stoccaggio non possono far parte di strutture dell'impresa del settore del gas integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di produzione, distribuzione e fornitura di gas naturale;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabili della direzione dell'impresa proprietaria del sistema di trasmissione e del gestore del sistema di stoccaggio siano presi in considerazione in modo da consentire loro di agire in maniera indipendente;

c) i gestori dei sistemi di stoccaggio sono dotati di efficaci poteri decisionali, indipendenti dalle imprese del settore del gas naturale integrate, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo degli impianti di stoccaggio. Ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire la tutela dei diritti di vigilanza economica e amministrativa della società madre per quanto riguarda la redditività degli investimenti, disciplinata indirettamente ai sensi dell'articolo 24 quater, paragrafo 4, in una società controllata. In particolare ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale, o qualsiasi strumento equivalente, del gestore della rete di stoccaggio e di fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della sua società controllata. Non è consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o il miglioramento degli impianti di stoccaggio che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

d) il proprietario del sistema di trasmissione e il gestore del sistema di stoccaggio predispongono un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. La persona o l'organo responsabile del controllo del programma di adempimenti presenta ogni anno all'autorità di regolamentazione una relazione sulle misure adottate; tale relazione viene pubblicata.

3. La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione o del gestore del sistema di stoccaggio. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.”

Emendamento 72
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 10 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le informazioni commercialmente sensibili sono determinate mediante criteri obiettivi e trasparenti.

Emendamento 73
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

***(9 bis) L'articolo 12, paragrafo 1, è
sostituito dal seguente:***

***"1. Il gestore del sistema di distribuzione
ha la responsabilità di assicurare la
capacità a lungo termine del sistema per
soddisfare richieste ragionevoli di
distribuzione di gas e di gestire,
mantenere e sviluppare nella sua area, a
condizioni economiche accettabili, un
sistema di distribuzione sicuro, affidabile
e efficiente, nel dovuto rispetto
dell'ambiente, nonché di promuovere
l'efficienza energetica."***

Emendamento 74
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 ter nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

***(9 ter) L'articolo 12, paragrafo 4, è
sostituito dal seguente:***

***"4. Il gestore del sistema di distribuzione
fornisce agli utenti le informazioni di cui
hanno bisogno per un accesso efficiente
al sistema e per un uso efficiente dello
stesso."***

Emendamento 75
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quater nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) All'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo:

"4 bis. Il gestore del sistema di distribuzione presenta alla pertinente autorità di regolamentazione, entro un anno dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale], una proposta che descrive gli appropriati sistemi d'informazione e comunicazione da attuare per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4. Tale proposta facilita, anche mediante l'uso di contatori elettronici bidirezionali, che saranno estesi a tutti i clienti entro dieci anni dall'entrata in vigore di suddetta direttiva, la partecipazione attiva dei clienti finali e dei produttori distribuiti alla gestione del sistema e il flusso di informazioni in tempo reale fra gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione al fine di ottimizzare l'uso di tutte le risorse disponibili a livello di produzione, rete e domanda."

Emendamento 76
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 quinquies nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) All'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo:

"4 ter. Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale], le autorità nazionali di regolamentazione approvano o respingono le proposte di cui al paragrafo 4 bis. Esse assicurano che sia realizzata la piena interoperabilità dei sistemi d'informazione e di comunicazione. A tal fine esse possono formulare orientamenti e chiedere modifiche delle proposte di cui al paragrafo 4 bis."

Emendamento 77
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 12 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 sexies) All'articolo 12 è inserito il seguente paragrafo:

"4 quater. Prima della notifica al gestore del sistema di distribuzione della propria decisione in merito alla proposta di cui al paragrafo 4 bis, l'autorità nazionale di regolamentazione informa l'Agenzia o, se essa non è ancora operativa, la Commissione. L'Agenzia o la Commissione garantisce che i sistemi d'informazione e comunicazione da introdurre facilitino lo sviluppo del mercato interno del gas e non creino nuovi ostacoli tecnici."

Emendamenti 78, 125/riv, 135/riv e 138/riv
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 9 septies (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Capitolo IV bis e IV ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 septies) Sono inseriti i seguenti capitoli:

"CAPITOLO IV bis

Gestori di trasmissione indipendenti

Articolo 12 bis

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano quando uno Stato membro decide di non applicare l'articolo 7, paragrafo 1, a norma dell'articolo 7, paragrafo 6 bis, e non designa un gestore di sistema indipendente a norma dell'articolo 9, previo accordo della Commissione.

Articolo 12 ter

Beni, apparecchiature, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono dotati di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie necessarie per assolvere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente direttiva e per svolgere l'attività di trasmissione di gas, a condizione che:

a) i beni necessari per l'attività di trasmissione di energia elettrica, compresa la rete di trasmissione, siano proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

b) il personale necessario per l'attività di trasmissione di gas, compresa l'effettuazione di tutti i compiti dell'impresa, sia assunto dal gestore del sistema di trasmissione;

c) il leasing di personale e la prestazione di servizi a favore o da parte di altre parti dell'impresa verticalmente integrata che svolge attività di produzione o fornitura siano vietati;

d) l'impresa verticalmente integrata renda tempestivamente disponibili risorse finanziarie adeguate per futuri progetti d'investimento e/o per la sostituzione dei beni esistenti, sulla base di un'opportuna richiesta del gestore del sistema di trasmissione, nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies.

e) i gestori dei sistemi di trasmissione non ricorrono agli stessi contraenti o consulenti esterni utilizzati dall'impresa verticalmente integrata e non condividano gli stessi sistemi o strumenti informatici, gli stessi locali e i medesimi sistemi di accesso di sicurezza.

2. Oltre a quelle elencate all'articolo 8, l'attività di trasmissione del gas include almeno le seguenti attività:

a) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;

b) la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione in seno alla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione;

c) la concessione e la gestione dell'accesso di terzi;

d) la riscossione di tutti gli oneri relativi al sistema di trasmissione, tra cui i corrispettivi per l'accesso, i corrispettivi di compensazione per i servizi ausiliari, quali il trattamento del gas, l'acquisizione di servizi (costi di bilanciamento, energia per le perdite);

e) l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione;

f) la pianificazione degli investimenti che assicurino la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare una domanda ragionevole e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

g) la creazione di imprese comuni, anche con uno o più gestori di sistemi di trasmissione, borse del gas, ecc., il cui obiettivo consista nel promuovere la creazione di mercati regionali o nell'agevolare il processo di liberalizzazione;

h) tutti i servizi aziendali, tra cui i servizi legali, contabili e informatici.

3. La forma giuridica in cui sono organizzati i gestori dei sistemi di trasmissione è la società a responsabilità limitata, come stabilito all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.

4. Al gestori dei sistemi di trasmissione è fatto divieto di creare confusione, nella loro identità aziendale, nella loro politica di comunicazione e di marchio e nei loro locali, circa l'identità distinta dell'impresa verticalmente integrata.

5. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono verificati da un revisore contabile diverso da quello che verifica la contabilità dell'impresa verticalmente integrata o di qualsiasi delle sue parti.

Articolo 12 quater

Indipendenza del gestore del sistema di trasmissione

1. Fatte salve le competenze dei membri dell'organo di vigilanza nominati dall'impresa verticalmente integrata ai sensi dell'articolo 12 septies, il gestore del sistema di trasmissione dispone di poteri decisionali effettivi, indipendenti dall'impresa verticalmente integrata, in relazione alle risorse necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Il gestore del sistema di trasmissione ha la facoltà di raccogliere fondi sul mercato dei capitali, in particolare mediante prestiti e aumenti di capitale nel quadro del piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies.

2. Le società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura non detengono partecipazioni azionarie dirette o indirette nel gestore del sistema di trasmissione. Quest'ultimo non detiene partecipazioni azionarie dirette o indirette in nessuna delle società controllate dall'impresa verticalmente integrata aventi funzioni di produzione o di fornitura, né riceve i dividendi o altri vantaggi finanziari dalle predette controllate ad eccezione dei proventi derivati dall'utilizzo della rete.

3. La struttura generale di gestione e gli statuti societari del gestore del sistema di trasmissione assicurano l'indipendenza effettiva di quest'ultimo come previsto al presente capitolo. L'impresa verticalmente integrata non determina, direttamente o indirettamente, il comportamento concorrenziale del gestore del sistema di trasmissione per quanto riguarda le attività quotidiane di quest'ultimo e la gestione della rete, o per quanto concerne le attività necessarie per l'elaborazione del piano decennale di investimento in conformità dell'articolo 12 nonies.

4. Tutte le relazioni commerciali e finanziarie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione, compresi i prestiti concessi da quest'ultimo all'impresa verticalmente integrata, sono soggette alle condizioni di mercato. Il gestore del sistema di trasmissione tiene registri dettagliati di tali relazioni commerciali e finanziarie e, su richiesta, li mette a disposizione dell'autorità di regolamentazione.

5. Il gestore del sistema di trasmissione sottopone all'autorità di regolamentazione tutti gli accordi commerciali e finanziari con l'impresa integrata verticalmente.

6. Il gestore del sistema di trasmissione riferisce all'impresa verticalmente integrata in merito alle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 12 ter, paragrafo 1, lettera d).

7. Un'impresa certificata conforme ai requisiti del presente capitolo dall'autorità di regolamentazione è approvata e designata dallo Stato membro interessato come gestore del sistema di trasmissione. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 7 ter.

8. La trasparenza è obbligatoria per garantire la non discriminazione, in particolare per quanto riguarda riferimenti alle tariffe, ai servizi di accesso di terzi alla rete, all'assegnazione di capacità e al bilanciamento. L'impresa verticalmente integrata è obbligata ad astenersi da qualsiasi attività che impedisca ai gestori del sistema di trasmissione di adempiere a tali obblighi.

Articolo 12 quinquies

Indipendenza del personale e della direzione del gestore del sistema di trasmissione

1. Le decisioni riguardanti la nomina e il rinnovo, le condizioni di lavoro compresa la retribuzione e la cessazione del mandato delle persone responsabili della gestione e/o dei membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione sono adottate dall'organo di sorveglianza del gestore del sistema di trasmissione nominato in conformità dell'articolo 12 septies.

2. L'identità e le condizioni che disciplinano i termini, la durata e la scadenza del mandato delle persone designate dall'organo di vigilanza per la nomina o il rinnovo in quanto persone responsabili della gestione e/o in quanto membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, e le ragioni di qualsiasi decisione proposta per porre fine al mandato, sono notificate all'autorità di regolamentazione. Tali condizioni e le decisioni di cui al paragrafo 1 diventano vincolanti solo se, entro un termine di tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non ha formulato obiezioni al riguardo. L'autorità di regolamentazione può porre obiezione qualora sorgano seri dubbi riguardo all'indipendenza professionale di una persona designata per la gestione e/o quale membro degli organi amministrativi o, in caso di revoca anticipata del mandato, qualora vi siano seri dubbi quanto alla motivazione del provvedimento.

3. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione nominati dall'organo di vigilanza non detengono alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o parte di essa o con i suoi azionisti di controllo diversi dal gestore del sistema di trasmissione per un periodo di cinque anni precedente alla loro nomina.

4. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione non detengono nessun'altra carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata o con i suoi azionisti di controllo.

5. Le persone responsabili della gestione e/o i membri degli organi amministrativi e il personale del gestore del sistema di trasmissione non detengono alcun interesse né ricevono vantaggi finanziari, direttamente o indirettamente, da alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente diversa dal gestore del sistema di trasmissione. La loro retribuzione non dipende da attività o risultati dell'impresa verticalmente integrata diversi da quelli del gestore del sistema di trasmissione.

6. Sono garantiti diritti effettivi di ricorso presso l'autorità di regolamentazione in caso di reclami delle persone responsabili della gestione e/o di membri degli organi amministrativi del gestore del sistema di trasmissione contro la cessazione anticipata del loro mandato.

7. Dopo la cessazione del loro mandato presso il gestore del sistema di trasmissione, le persone responsabili della sua gestione e/o i membri dei suoi organi amministrativi non hanno alcuna posizione o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in alcuna o con alcuna parte dell'impresa verticalmente integrata diversa dal gestore del sistema di trasmissione né con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni.

Articolo 12 sexies

Amministratore fiduciario

1. L'autorità di regolamentazione designa un amministratore fiduciario indipendente su proposta e a carico dell'impresa verticalmente integrata. L'amministratore fiduciario agisce esclusivamente nell'interesse legittimo dell'impresa verticalmente integrata al fine di preservare il valore degli attivi del gestore del sistema di trasmissione, salvaguardandone nel contempo l'indipendenza rispetto all'impresa verticalmente integrata. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore fiduciario prescinde dall'interesse dell'attività di produzione e fornitura dell'impresa verticalmente integrata.

2. L'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, né interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, nella o con l'impresa verticalmente integrata o alcuna sua parte, con i suoi azionisti di controllo o con alcuna impresa che esercita attività di produzione o di fornitura, per un periodo di 5 anni prima della sua nomina.

Le condizioni che disciplinano il mandato dell'amministratore fiduciario, tra cui la durata, le condizioni di cessazione e le condizioni finanziarie, sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

Durante il suo mandato, l'amministratore fiduciario non può detenere altre cariche o responsabilità professionali, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con nessuna parte dell'impresa verticalmente integrata né con i suoi azionisti di controllo.

Dopo la cessazione del mandato, l'amministratore fiduciario non detiene alcuna carica o responsabilità professionale, interessi o relazioni commerciali, direttamente o indirettamente, in o con alcuna parte dell'impresa integrata verticalmente o con i suoi azionisti di controllo per un periodo di almeno cinque anni.

3. L'amministratore fiduciario è competente per:

a) la nomina, il rinnovo e la revoca dei membri dell'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasmissione, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 12 septies, paragrafo 2, lettera a), e

b) l'esercizio dei suoi diritti di voto in seno all'organo di vigilanza.

Articolo 12 septies

Organo di vigilanza

1. Il gestore del sistema di trasmissione ha un organo di sorveglianza incaricato di adottare decisioni che possono avere un impatto significativo sul valore degli attivi degli azionisti in seno a detto gestore, in particolare decisioni riguardanti l'approvazione del piano finanziario annuale, il livello di indebitamento del gestore del sistema di trasmissione e l'ammontare dei dividendi distribuiti agli azionisti.

2. L'organo di vigilanza è composto da:

a) membri rappresentanti l'impresa verticalmente integrata,

b) membri rappresentanti gli azionisti di parti terze, e

c) membri rappresentanti il gestore del sistema di trasmissione,

d) l'amministratore fiduciario, e

e) ove previsto dalla pertinente normativa di uno Stato membro, membri rappresentanti altre parti interessate, quali i dipendenti del gestore del sistema di trasmissione.

3. L'amministratore fiduciario dispone del diritto di veto in relazione alle decisioni che, a suo avviso, possono ridurre in modo significativo il valore degli attivi del gestore del sistema di trasmissione. Nel valutare se una decisione possa ridurre in modo significativo il valore degli attivi, rivestono particolare importanza il piano finanziario annuale e l'entità dei debiti del gestore del sistema di trasmissione. Nel caso in cui due terzi dei membri dell'organo di vigilanza si oppongano a tale veto, si applica l'articolo 12 nonies, paragrafo 7.

4. Ai membri dell'organo di vigilanza si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7.

Articolo 12 octies

Programma di adempimenti e responsabile della conformità

1. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione definiscano ed attuino un programma di adempimenti in cui sono espone le misure adottate per assicurare che sia esclusa la possibilità di comportamenti discriminatori, e provvedono a che sia adeguatamente controllata la conformità a tale programma. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è subordinato all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. Fatte salve le competenze dell'autorità nazionale di regolamentazione, la conformità con il programma è soggetta al controllo indipendente del responsabile della conformità.

2. L'organo di vigilanza nomina un responsabile della conformità. Il responsabile della conformità può essere una persona fisica o giuridica. Al responsabile della conformità si applica l'articolo 12 quinquies, paragrafi da 2 a 7. L'autorità di regolamentazione può opporsi alla nomina di un responsabile della conformità per motivi di mancanza di indipendenza o di capacità professionale.

3. Il responsabile della conformità ha il compito di:

a) monitorare l'attuazione del programma di conformità;

b) elaborare una relazione annuale dettagliata che illustri le misure adottate per l'attuazione del programma di conformità e sottoporla all'autorità nazionale di regolamentazione;

c) riferire all'organo di vigilanza e formulare raccomandazioni sul programma di conformità e sulla sua attuazione;

d) riferire all'autorità nazionale di regolamentazione in merito a qualsiasi relazione commerciale o finanziaria tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione.

4. Il responsabile della conformità sottopone le decisioni proposte in relazione al piano di investimento o a singoli investimenti nella rete all'autorità nazionali di regolamentazione. Ciò avviene al più tardi quando la direzione e/o il competente organo amministrativo del gestore del sistema di trasmissione sottopongono dette decisioni all'organo di vigilanza.

5. Il responsabile della conformità informa l'autorità nazionale di regolamentazione nel caso in cui l'impresa verticalmente integrata, nell'assemblea generale o mediante il voto dei membri del suo organo di vigilanza, abbia impedito l'adozione di una decisione, evitando o ritardando in tal modo gli investimenti nella rete..

6. Le condizioni che disciplinano il mandato o le condizioni di impiego del responsabile della conformità sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione e garantiscono l'indipendenza del responsabile della conformità.

7. Il responsabile della conformità riferisce con regolarità, oralmente o per iscritto, all'autorità nazionale di regolamentazione e ha il diritto di riferire con regolarità, oralmente o per iscritto, all'organo di vigilanza del gestore del sistema di trasmissione.

8. Il responsabile della conformità può presenziare a tutte le riunioni degli organi direttivi o amministrativi del gestore del sistema di trasmissione, nonché a quelle dell'organo di sorveglianza e all'assemblea generale. Il responsabile della conformità presenzia a tutte le riunioni riguardanti i seguenti aspetti:

a) condizioni di accesso alla rete, quali definite nel regolamento (CE) n. 1775/2005, in particolare per quanto concerne tariffe, servizi di accesso a terzi, assegnazione delle capacità e gestione della congestione, trasparenza, bilanciamento e mercati secondari;

b) progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti in nuove connessioni di trasporto, nell'espansione delle capacità e nell'ottimizzazione delle capacità esistenti;

c) acquisti o vendite di energia necessari per il funzionamento del sistema di trasmissione.

9. Il responsabile della conformità verifica che il gestore del sistema di trasmissione ottemperi all'articolo 10.

10. Il responsabile della conformità ha accesso a tutti i dati rilevanti e agli uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché a tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle sue funzioni.

11. Previa autorizzazione dell'autorità di regolamentazione, l'organo di vigilanza può revocare l'incarico del responsabile della conformità.

12. Gli obblighi incombenti al gestore del sistema di trasmissione e all'impresa verticalmente integrata, in particolare riguardo agli accordi commerciali e finanziari tra il primo e la seconda, vanno notificati soltanto all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione. La nomina e le condizioni di lavoro della direzione e del responsabile della conformità vanno notificate all'autorità nazionale di regolamentazione senza bisogno di approvazione.

Articolo 12 nonies

Sviluppo della rete e poteri decisionali in materia di investimenti

1. I gestori dei sistemi di trasmissione trasmettono annualmente all'autorità di regolamentazione, previa consultazione di tutti i pertinenti soggetti interessati, un piano decennale di sviluppo della rete basato sulle domanda e sull'offerta esistenti e previste. Il piano prevede misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

2. In particolare, il piano decennale di sviluppo della rete:

a) indica ai partecipanti al mercato quali sono le principali infrastrutture di trasmissione da costruire o potenziare nell'arco dei dieci anni successivi;

b) contiene tutti gli investimenti già decisi ed individua nuovi investimenti da realizzare nel triennio successivo;

c) indica uno scadenziario per tutti i progetti di investimento.

3. In sede di elaborazione del piano decennale di sviluppo della rete, il gestore del sistema di trasmissione formula ipotesi fondate circa l'evoluzione della sua produzione, approvvigionamento, consumo e scambi con altri paesi, tenendo conto dei piani di investimento per le reti a livello regionale ed europeo nonché dei piani di investimento per gli impianti di stoccaggio e gli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto (GNL).

4. L'autorità nazionale di regolamentazione consulta tutti gli utenti effettivi e potenziali della rete, in modo aperto e trasparente, circa il piano decennale di sviluppo della rete. Le persone o le imprese che dichiarino di essere utenti potenziali possono essere tenute a provare la validità di tali dichiarazioni. L'autorità rende pubblici i risultati della procedura consultiva, e in particolare i possibili fabbisogni in termini di investimenti.

5. L'autorità nazionale di regolamentazione valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempra tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n 1775/2005. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano decennale di sviluppo della rete a livello comunitario, l'autorità di regolamentazione consulta l'Agenzia. L'autorità di regolamentazione può chiedere al gestore della rete di trasmissione di modificare il suo piano.

6. L'autorità di regolamentazione verifica e valuta l'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete

7. Nei casi in cui il gestore del sistema di trasmissione, tranne che per ragioni imperative al di fuori del suo controllo, non effettui un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, avrebbe dovuto essere effettuato nel triennio successivo, gli Stati membri provvedono a che sia fatto obbligo all'autorità di regolamentazione di adottare almeno uno dei seguenti provvedimenti per assicurare che l'investimento in questione sia realizzato:

a) esigere che il gestore del sistema di trasmissione effettui l'investimento in questione, coerentemente con il piano finanziario annuale di cui all'articolo 12 septies, oppure

b) indire una gara d'appalto per l'investimento in questione, aperta a tutti gli investitori.

Se si è avvalsa dei poteri di cui alla lettera b), l'autorità di regolamentazione può richiedere al gestore del sistema di trasmissione di accettare le seguenti condizioni:

- il finanziamento da parte di terzi;*
- la costruzione da parte di terzi;*
- la costruzione delle rispettive nuove infrastrutture,*
- l'esercizio delle rispettive nuove infrastrutture.*

Il gestore del sistema di trasmissione fornisce agli investitori tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'investimento, provvede al collegamento delle nuove infrastrutture alla rete di trasmissione e, in generale, si adopera per quanto possibile per facilitare l'attuazione del progetto di investimento.

Le pertinenti disposizioni finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione.

8. Nel caso in cui l'autorità nazionale di regolamentazione si avvalga dei poteri di cui al paragrafo 7, le pertinenti regolamentazioni tariffarie coprono i costi degli investimenti in questione.

Articolo 12 decies

Poteri decisionali concernenti la connessione degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali alla rete di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a definire e pubblicare procedure e tariffe trasparenti ed efficaci per la connessione non discriminatoria alla rete degli impianti di stoccaggio, degli impianti di rigassificazione di GNL e dei consumatori industriali. Le procedure sono soggette all'approvazione dell'autorità di regolamentazione.

2. I gestori dei sistemi di trasmissione non hanno il diritto di rifiutare la connessione di un nuovo impianto di stoccaggio, di un impianto di rigassificazione di GNL o di un consumatore industriale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili o di costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità. Il gestore del sistema di trasmissione è tenuto a garantire sufficienti capacità in entrata e in uscita per la nuova connessione.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione provvedono alla concessione e alla gestione dell'accesso di terzi alla rete, in particolare l'accesso di nuovi operatori e produttori di biogas, in relazione alle norme di sicurezza della rete;

CAPITOLO IV ter

Articolo 12 undecies

Clausola di revisione

1. Entro [cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva .../.../CE], l'Agenzia presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che illustri in che misura i requisiti di disaggregazione previsti dalla presente direttiva sono stati in grado di assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione.

2. Ai fini della sua valutazione a norma del paragrafo 1, l'Agenzia tiene conto in particolare dei seguenti criteri: accesso equo e non discriminatorio alla rete, regolamentazione efficace, sviluppo della rete, investimenti e incentivi non distorti agli investimenti, sviluppo dell'infrastruttura di interconnessione e sicurezza dell'approvvigionamento nella Comunità.

3. Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 1 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro [sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva .../.../CE], proposte intese ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Entro [cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione dettagliata che permette di valutare se la creazione di un unico gestore di sistemi di trasmissione europeo è fattibile e valutarne i costi e i benefici nel rispetto dell'integrazione del mercato come anche del funzionamento sicuro ed efficiente della rete di trasmissione. La relazione viene elaborata in consultazione con le parti interessate, in particolare i gestori dei sistemi di trasmissione e l'Agenzia.

Ove opportuno, e in particolare se la relazione dettagliata di cui al paragrafo 1 stabilisce che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state garantite nella pratica, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro [sette anni dopo l'entrata in vigore della direttiva .../.../CE], proposte intese ad assicurare la piena ed effettiva indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione.

Emendamento 79
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10 – lettera c)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può adottare orientamenti miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 126
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo)
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 18 bis

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di GNL si applica la procedura di accesso regolamentato oppure la procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 2. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri.

Gli Stati membri decidono in merito alla procedura di accesso da applicare sulla base di criteri definiti e pubblicati. Tali criteri devono determinare, in particolare, se vi è concorrenza tra impianti di GNL sul mercato interessato e se l'accesso a tali impianti è curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e rendono noto, o obbligano i gestori degli impianti di GNL a rendere noto quali impianti di GNL o quali parti di tali impianti sono offerti in base alla procedura di cui al paragrafo 2."

2. In caso di accesso negoziato gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese del gas naturale e i clienti idonei sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso possano negoziare l'accesso agli impianti di GNL. Le trattative fra le parti riguardo all'accesso agli impianti di GNL si devono svolgere secondo buona fede."

Emendamento 80

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/55/CE

Articolo 19

Testo della Commissione

(12) *All'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:*

Emendamento

(12) *L'articolo 19 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 19

Accesso allo stoccaggio

"Gli Stati membri definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare *se* l'accesso agli impianti di stoccaggio *e al linepack sia necessario, per ragioni tecniche e/o economiche, per assicurare un accesso efficiente al sistema per l'approvvigionamento dei clienti. Gli Stati membri* rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio *e trasmissione* a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio *e quale linepack è offerto* in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4."

1. Per l'organizzazione dell'accesso agli impianti di stoccaggio [...], ove tecnicamente e/o economicamente necessario per dare un accesso efficiente al sistema onde rifornire l'utenza [...], gli Stati membri possono scegliere di ricorrere o alla procedura di accesso regolamentato di cui al paragrafo 4, o alla procedura di accesso negoziato di cui al paragrafo 3. Tali procedure sono applicate secondo criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri.

Le autorità nazionali di regolamentazione definiscono e pubblicano i criteri in base ai quali è possibile determinare *la modalità d'accesso* agli impianti di stoccaggio, *in particolare determinando se vi è concorrenza tra gli impianti di stoccaggio sul mercato interessato, e se tale organizzazione sia curata da un gestore di infrastrutture indipendente che fornisce libero accesso. Le autorità nazionali di regolamentazione vigilano sul rispetto di tali criteri e* rendono noto, o obbligano i gestori dei sistemi di stoccaggio a rendere noto, quali impianti di stoccaggio o quali parti di tali impianti di stoccaggio *sono offerti* in base alle differenti procedure di cui ai paragrafi 3 e 4."

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio correlati agli impianti GNL che sono necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasmissione.

3. In caso di accesso negoziato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie affinché le imprese di gas naturale e i clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, siano in grado di negoziare l'accesso allo stoccaggio [...] ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema [...]. Le parti hanno l'obbligo di negoziare in buona fede l'accesso allo stoccaggio [...].

I contratti di accesso allo stoccaggio [...] sono negoziati con il gestore del sistema di stoccaggio [...] interessato. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono ai gestori del sistema di stoccaggio [...] di pubblicare le loro principali condizioni commerciali per l'utilizzo dello stoccaggio, [...] entro il primo semestre dall'attuazione della presente direttiva e in seguito con scadenza annuale. La definizione di tali disposizioni tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione.

4. In caso di accesso regolamentato le autorità nazionali di regolamentazione adottano le misure necessarie per conferire alle imprese di gas naturale e ai clienti idonei, sia all'interno che all'esterno del territorio coperto dal sistema interconnesso, un diritto di accesso allo stoccaggio[...], sulla base di tariffe pubblicate e/o altre condizioni e obblighi per l'utilizzo del suddetto stoccaggio [...], ove tecnicamente e/o economicamente necessario per fornire un accesso efficiente al sistema[...]. La definizione di tali tariffe, disposizioni e obblighi tiene conto della posizione degli utenti del sistema che possono presentare le loro obiezioni in merito all'autorità nazionale di regolamentazione. Il diritto di accesso per i clienti idonei può essere conferito autorizzandoli a stipulare contratti di fornitura con imprese di gas naturale concorrenti diverse dal proprietario e/o dal gestore del sistema o da un'impresa ad essi collegata.

Emendamento 81

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 13

Direttiva 2003/55/CE

Articolo 22 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo **limitato**, di una deroga alle disposizioni degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 alle seguenti condizioni:

Emendamento

1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo **determinato**, di una deroga alle disposizioni degli articoli 7, 18, 19 e 20, nonché dell'articolo 24 quater, paragrafi 4, 5 e 6 alle seguenti condizioni:

Emendamento 82
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) il progetto deve essere di interesse europeo e superare almeno una frontiera nazionale all'interno dell'Unione europea.

Emendamento 83
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad **un** aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo **di nuove fonti di approvvigionamento di gas.**

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad **ogni** aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo **di nuove capacità produttive e l'aumento di quelle esistenti.**

Emendamento 84
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità di regolamentazione di cui al capitolo VI bis può decidere, caso per caso, in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, l'Agenzia esercita i compiti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo.

3. L'autorità di regolamentazione di cui al capitolo VI bis può decidere, caso per caso, in merito alle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2. Quando l'infrastruttura è situata sul territorio di più Stati membri, l'Agenzia esercita i compiti conferiti all'autorità di regolamentazione dal presente articolo. **Le decisioni dell'Agenzia sono soggette alla consultazione preventiva delle competenti autorità di regolamentazione e del richiedente.**

Emendamento 85
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

La deroga può riguardare *in tutto* o *in parte* la nuova infrastruttura, l'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Emendamento

La deroga può riguardare *l'interezza* o **soltanto alcune parti specifiche** delle nuova infrastruttura, **o** dell'infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Emendamento 86
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Prima di concedere una deroga l'autorità di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'impianto abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo, l'autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.

Emendamento

Prima di concedere una deroga l'autorità di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l'assegnazione della capacità. **Nel periodo in cui l'infrastruttura è esentata da dette disposizioni, le stesse possono in caso di necessità essere modificate per adattarsi alle esigenze economiche e di mercato.** Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell'infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l'assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L'autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l'obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell'impianto abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e) del presente articolo, l'autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità **in cui i soggetti terzi abbiano indicato il loro impegno in modo vincolante.**

Emendamento 87
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione concede la deroga, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

Emendamento

a) le ragioni particolareggiate in base alle quali l'autorità di regolamentazione concede ***o rifiuta*** la deroga, ***con indicazione dell'articolo specifico su cui si fonda la relativa decisione***, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

Emendamento 88
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione

L'approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga smetterà di avere effetto dopo due anni dalla sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell'infrastruttura non sia ancora iniziata e dopo cinque anni qualora, alla scadenza di tale termine, l'infrastruttura non sia ancora diventata operativa.

Emendamento

La decisione di deroga della Commissione cessa di avere efficacia nel caso in cui l'infrastruttura non sia divenuta operativa entro cinque anni dall'adozione di tutte decisioni ed autorizzazioni nazionali e regionali, a meno che il ritardo sia dovuto a circostanze che esulano dal controllo del beneficiario della deroga.

Emendamento 89
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Le deroghe di cui al paragrafo 1 sono applicate automaticamente alle deroghe concesse a norma del presente articolo alla data di entrata in vigore della direttiva .../.../CE [che modifica la direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale]. Le condizioni per l'approvazione delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo non possono essere modificate con effetto retroattivo senza l'accordo di tutte le parti interessate.

Emendamento 90
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 13
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 e che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 91
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 bis

Testo della Commissione

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva, sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati.
3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché
 - (a) l'autorità di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia **di bilancio** e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro designa un'unica autorità nazionale di regolamentazione.
2. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione e provvedono affinché essa eserciti i propri poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di regolamentazione, nell'esercizio delle competenze conferitele dalla presente direttiva **e dalla normativa pertinente**: sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, e che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale e non sollecitino né accettino istruzioni **dirette** da alcun governo o altri soggetti pubblici o privati **quando svolgono i loro compiti di regolamentazione**.
3. Per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolamentazione gli Stati membri provvedono in particolare affinché:
 - (a) l'autorità di regolamentazione sia dotata di personalità giuridica, autonomia **finanziaria** e di risorse umane e finanziarie idonee allo svolgimento delle sue attività;

(b) *il suo organo direttivo sia nominato* per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni e possa essere revocato durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità.

(b) *i membri del consiglio dell'autorità di regolamentazione siano nominati* per un periodo fisso e non rinnovabile di almeno cinque anni *ma non superiore a sette anni. Per il primo mandato tale termine abbia una durata di due anni e mezzo per la metà dei membri. Un membro possa essere revocato* durante il suo mandato soltanto se non possiede più i requisiti prescritti dal presente articolo ovvero se abbia commesso gravi irregolarità *a norma del diritto nazionale; e*

(b bis) le esigenze di bilancio dell'autorità di regolamentazione siano coperte dai proventi diretti delle operazioni del mercato dell'energia.

Emendamento 92
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 ter

Testo della Commissione

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

(a) promuovere, in stretta cooperazione con l'Agenzia, *con le* autorità di regolamentazione degli altri Stati membri *e con la Commissione*, un mercato interno del gas concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità;

Emendamento

Nell'esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l'autorità di regolamentazione prende tutte le misure ragionevoli idonee a conseguire i seguenti obiettivi:

(a) promuovere, in stretta cooperazione con *la Commissione*, l'Agenzia, *e le* autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, un mercato interno del gas concorrenziale, sicuro e ecologicamente sostenibile nella Comunità, nonché l'efficace apertura del mercato per tutti i consumatori e i fornitori nella Comunità *e garantire un esercizio delle reti di approvvigionamento efficiente, affidabile, che tenga conto degli obiettivi di lungo periodo;*

(b) sviluppare mercati **regionali** concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

(c) eliminare le restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda, migliorare l'integrazione dei mercati nazionali **e permettere** al gas naturale **di circolare** senza restrizioni attraverso la Comunità;

(d) garantire lo sviluppo di sistemi sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere **l'efficienza energetica**, l'adeguatezza dei sistemi **e la ricerca e l'innovazione per soddisfare la domanda e lo sviluppo di tecnologie innovative rinnovabili e a bassa emissione di carbonio, sia a breve che a lungo termine**;

(e) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;

(f) **provvedere al** funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza.

(b) sviluppare mercati concorrenziali e adeguatamente funzionanti all'interno della Comunità, allo scopo di conseguire l'obiettivo di cui alla lettera a);

(c) eliminare le **eventuali** restrizioni agli scambi di gas naturale tra gli Stati membri e sviluppare adeguate capacità di trasmissione transfrontaliere per soddisfare la domanda **e** migliorare l'integrazione dei mercati nazionali **onde facilitare la circolazione del** gas naturale senza restrizioni attraverso la Comunità;

(d) garantire, **nel modo più efficiente sotto il profilo dei costi**, lo sviluppo di sistemi **di rete orientati verso il consumatore**, sicuri, affidabili ed efficienti, promuovere l'adeguatezza dei sistemi **assicurando nel contempo l'efficienza energetica e l'integrazione delle energie rinnovabili su vasta e piccola scala (ad esempio il biogas) e della generazione distribuita nelle reti sia di trasmissione che di distribuzione**;

(d bis) agevolare l'accesso alla rete, in particolare rimuovendo gli ostacoli che potrebbero impedire l'accesso di nuovi operatori ed energie rinnovabili;

(e) assicurare che ai gestori di rete siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza delle prestazioni della rete e promuovere l'integrazione del mercato;

(f) **assicurare benefici al consumatore mediante il** funzionamento efficiente del proprio mercato nazionale e promuovere una concorrenza effettiva in cooperazione con le autorità nazionali per la tutela della concorrenza **e garantire la tutela dei consumatori**;

(f bis) contribuire ad un servizio pubblico di alta qualità nel settore del gas naturale e alla tutela dei consumatori vulnerabili, nonché contribuire a garantire l'efficacia delle misure sulla tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

(f ter) armonizzare le necessarie procedure per lo scambio di dati.

Emendamenti 93 e 129
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti:

(a) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa del settore del gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente legislazione comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

(b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli Stati membri *interessati* nelle questioni transfrontaliere;

Emendamento

1. L'autorità di regolamentazione ha i seguenti compiti, *che svolge, se del caso, in stretta consultazione con altri organismi comunitari o nazionali, con gli operatori dei sistemi di trasmissione e altri attori del mercato, fatte salve le competenze specifiche di tali organismi comunitari o nazionali:*

(a) garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione e distribuzione e, se necessario, i proprietari dei sistemi, nonché qualsiasi impresa del settore del gas naturale, ottemperino agli obblighi che ad essi incombono a norma della presente direttiva e di altre disposizioni della pertinente legislazione comunitaria, anche per quanto riguarda le questioni transfrontaliere;

(b) cooperare con le autorità di regolamentazione degli *altri* Stati membri nelle questioni transfrontaliere *e con l'Agenzia e, tra l'altro, assicurare che vi sia tra le infrastrutture di trasmissione una capacità di interconnessione sufficiente a soddisfare una valutazione di efficienza generale del mercato e criteri di sicurezza di approvvigionamento, senza discriminazioni fra fornitori di differenti Stati membri;*

(c) osservare ed attuare le decisioni dell'Agenzia *e della Commissione*;

(d) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, all'Agenzia *ed alla Commissione*. *La relazione descrive* le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

(e) provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione, stoccaggio e GNL e attività di fornitura;

(f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, del regolamento (CE) n. 1775/2005;

(c) osservare ed attuare le ***pertinenti*** decisioni ***vincolanti della Commissione e dell'Agenzia***;

(d) presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sull'esecuzione dei suoi compiti alle autorità competenti degli Stati membri, *alla Commissione e all'Agenzia*. *Tali relazioni descrivono* le iniziative prese e i risultati ottenuti in ordine a ciascuno dei compiti indicati nel presente articolo;

(e) ***controllare la conformità agli obblighi di disaggregazione a norma della presente direttiva e delle altre normative comunitarie pertinenti e provvedere affinché siano esclusi i trasferimenti incrociati fra attività di trasmissione, distribuzione, stoccaggio e GNL e attività di fornitura nonché provvedere affinché le tariffe di distribuzione e trasmissione siano fissate con ampio anticipo rispetto ai periodi in cui si applicano***;

(f) riesaminare i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione e fornire, nella relazione annuale, un'analisi dei programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasmissione sotto il profilo della loro conformità con il piano decennale di sviluppo della rete paneuropea di cui all'articolo 2 quater, del regolamento (CE) n. 1775/2005; ***i programmi di investimento dei gestori dei sistemi di trasporto garantiscono che il personale sia qualitativamente e quantitativamente idoneo a soddisfare gli obblighi di servizio; il mancato rispetto del programma d'investimento dà adito a sanzioni proporzionate, imposte al gestore del sistema di trasmissione conformemente agli orientamenti stabiliti dall'Agenzia***;

(g) vigilare **sulla** sicurezza e **sull'**affidabilità della rete, verificare le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

(h) controllare il livello di trasparenza e vigilare sull'osservanza, da parte **delle imprese del settore del gas naturale**, degli obblighi in materia di trasparenza;

(i) controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che ritenga di loro competenza;

(f bis) approvare i programmi d'investimento annuali dei gestori dei sistemi di trasmissione;

(g) vigilare **sul rispetto della** sicurezza e **dell'**affidabilità della rete, **fissare o approvare norme e requisiti in materia di qualità del servizio e dell'approvvigionamento** e verificare **le prestazioni per quanto riguarda la qualità del servizio e dell'approvvigionamento**, le norme relative alla sicurezza ed all'affidabilità della rete;

(h) controllare il livello di trasparenza e vigilare sull'osservanza, da parte **dei gestori di rete**, degli obblighi in materia di trasparenza;

(i) controllare il grado di apertura del mercato e la concorrenza a livello dei mercati all'ingrosso e al dettaglio, compresi le borse del gas, i prezzi fatturati ai clienti civili, la percentuale dei clienti che cambiano fornitore, la percentuale delle disattivazioni e i reclami dei clienti civili in un formato prestabilito, nonché le eventuali distorsioni o restrizioni della concorrenza, in cooperazione con le autorità preposte alla tutela della concorrenza, comunicando in particolare ogni informazione pertinente e ad esse deferendo tutti i casi che ritenga di loro competenza;

i bis) controllare l'emergere di pratiche contrattuali restrittive, comprese le clausole di esclusiva, che possono impedire o limitare i clienti non civili nella scelta di impegnarsi simultaneamente con più di un distributore e se del caso, informare le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri di tali pratiche;

(i ter) tenendo pienamente conto delle disposizioni del trattato CE, promuovere accordi a lungo termine tra consumatori e fornitori di energia, che contribuiscano al miglioramento della produzione e della distribuzione di energia e, nel contempo, consentano ai consumatori di condividere i benefici che ne derivano, purché siffatti accordi possano contribuire a un livello ottimale di investimenti nel settore energetico;

(j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni;

(j) controllare il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare connessioni e riparazioni *e imporre sanzioni conformemente alle linee direttrici dell'Agenzia in caso di ritardi senza valido motivo;*

(k) tenere sotto controllo *e verificare* le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;

(k) tenere sotto controllo le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all'articolo 19;

(l) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali, garantire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, nonché l'efficacia delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

(l) fatte salve le competenze di altre autorità nazionali *di regolamentazione*, garantire un servizio pubblico di elevata qualità nel settore del gas naturale, allo scopo di tutelare i clienti vulnerabili, nonché l'efficacia *e l'effettivo rispetto* delle misure per la tutela dei consumatori di cui all'allegato A;

(m) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3;

(m) pubblicare, almeno con cadenza annuale, raccomandazioni sulla conformità delle tariffe di fornitura alle disposizioni dell'articolo 3; *in tali raccomandazioni si tiene debitamente conto dell'impatto sul funzionamento del mercato dei prezzi regolamentati (prezzi all'ingrosso e al dettaglio);*

(n) garantire l'accesso ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui al punto h) dell'allegato A;

(o) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi dell'articolo 8 *ter* del regolamento (CE) n. 1775/2005;

(p) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 o dell'articolo 19, paragrafo 4.

(n) garantire **un** accesso **effettivo ed equo** ai dati del consumo dei clienti, **inclusi i prezzi e tutte le spese correlate, per tutti i soggetti operanti sul mercato**, l'utilizzazione di un formato armonizzato **facilmente comprensibile** per i dati relativi ai consumi, **un pagamento anticipato adeguato che rifletta i consumi effettivi** e l'accesso **rapido** ai dati di cui al punto h) dell'allegato A **per tutti i clienti**;

(o) vigilare sull'applicazione delle norme che disciplinano funzioni e responsabilità dei gestori dei sistemi di trasmissione, dei gestori dei sistemi di distribuzione, dei fornitori, dei clienti e di altri soggetti partecipanti al mercato ai sensi dell'articolo 8 *ter* del regolamento (CE) n. 1775/2005;

(o bis) fissare o approvare le tariffe per l'accesso alla rete e pubblicare la metodologia utilizzata per definire le tariffe;

(o ter) assicurare la trasparenza delle fluttuazioni dei prezzi;

(p) vigilare sulla corretta applicazione dei criteri che stabiliscono se un impianto di stoccaggio ricade nel campo d'applicazione dell'articolo 19, paragrafo 3 o dell'articolo 19, paragrafo 4.

Emendamento 94
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, all'autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di regolamentazione siano dotate dei poteri necessari per assolvere con efficacia e rapidità ai compiti di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, all'autorità di regolamentazione devono essere conferiti almeno i poteri seguenti:

(a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore del gas;

(b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare, in **assenza di violazioni delle regole di concorrenza**, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, compresi i programmi di gas release;

(c) il potere di acquisire dalle imprese del settore del gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

(d) il potere di imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese del settore del gas che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

(e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti poteri istruttori ai fini della risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

(f) il potere di approvare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26.

(a) il potere di adottare decisioni vincolanti per le imprese del settore del gas;

(b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati del gas e di adottare i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, compresi i programmi di gas release;

(c) il potere di acquisire dalle imprese del settore del gas naturale tutte le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

(d) il potere di imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive alle imprese del settore del gas che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione **o di proporre l'imposizione di tali sanzioni ad un organo competente; e inoltre il potere di imporre o di proporre l'imposizione di sanzioni pecuniarie fino al 10% del fatturato del gestore del sistema di trasmissione al gestore del sistema di trasmissione o all'impresa verticalmente integrata, a seconda dei casi, per la mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva;**

e) adeguati poteri di inchiesta e pertinenti poteri istruttori ai fini della risoluzione delle controversie di cui ai paragrafi 7 e 8;

f) il potere di approvare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 26.

3 bis. In aggiunta alle competenze e ai poteri di cui ai paragrafi 1 e 3, qualora un gestore del sistema di trasmissione sia stato nominato ai sensi del capitolo IV bis, all'autorità di regolamentazione sono conferiti almeno i seguenti poteri e competenze:

- a) imporre sanzioni, anche pecuniarie, ai sensi del paragrafo 3, lettera d, per comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;**
- b) sorvegliare le comunicazioni tra il gestore del sistema di trasmissione e l'impresa verticalmente integrata al fine di garantire il rispetto dei suoi obblighi da parte del gestore del sistema di trasmissione;**
- c) agire in veste di autorità di composizione delle controversie tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione in merito ai reclami presentati ai sensi del paragrafo 7;**
- d) sorvegliare le relazioni commerciali e finanziarie, ivi compresi i prestiti, tra l'impresa verticalmente integrata e il gestore del sistema di trasmissione;**
- e) sorvegliare eventuali accordi commerciali e finanziari a condizione che siano conformi alle condizioni del mercato;**
- f) chiedere giustificazioni all'impresa verticalmente integrata in caso di notifica da parte del responsabile della conformità a norma dell'articolo 12 octies, paragrafo 4. Tali giustificazioni includono in particolare la prova che non si sono verificati comportamenti discriminatori a favore dell'impresa verticalmente integrata;**
- g) procedere a ispezioni nei locali dell'impresa verticalmente integrata e del gestore di sistema di trasmissione;**

h) attribuire tutti i compiti o alcuni compiti specifici del gestore di sistema di trasmissione a un gestore di sistema indipendente designato a norma dell'articolo 9 in caso di violazione persistente da parte del gestore di sistema di trasmissione degli obblighi che gli incombono in virtù della direttiva, in particolare in caso di comportamenti discriminatori ripetuti a favore dell'impresa verticalmente integrata;

i) esigere qualunque informazione dal gestore del sistema di trasmissione e contattare direttamente tutti i suoi dipendenti; qualora permangano dubbi, il medesimo diritto si applica anche nei confronti delle imprese integrate verticalmente e delle sue controllate;

j) effettuare tutte le ispezioni necessarie presso il gestore del sistema di trasmissione e, qualora permangano dubbi, presso l'impresa integrata verticalmente e le sue controllate; a tale riguardo si applicano le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato;

k) imporre sanzioni efficaci, appropriate e dissuasive al gestore del sistema di trasmissione e/o alle imprese verticalmente integrate che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione; tale facoltà include il diritto, per l'autorità nazionale di regolamentazione, di:

i) imporre sanzioni pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive, di un valore commisurato al fatturato del gestore del sistema di trasmissione o delle imprese verticalmente integrate;

ii) emanare un'ingiunzione a porre fine ad un comportamento discriminatorio;

iii) procedere al ritiro, almeno parziale, della licenza al gestore del sistema di trasmissione in caso di ripetuta violazione delle norme in materia di disaggregazione di cui al presente articolo.

Emendamento 95
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

(a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe devono consentire che, nella rete e gli impianti di GNL, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;

(b) la prestazione di servizi di bilanciamento.

Emendamento

4. Le autorità di regolamentazione sono competenti per stabilire o approvare, prima della loro entrata in vigore, le condizioni e le modalità riguardanti:

(a) la connessione e l'accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione **e le corrispondenti metodologie o, in alternativa, le metodologie, e il relativo controllo, per la fissazione o approvazione delle tariffe di trasmissione e distribuzione**, e le modalità, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL, **comprese le corrispondenti metodologie o, in alternativa, le metodologie, e il relativo controllo, per la fissazione o approvazione delle tariffe per l'accesso agli impianti di GNL**. Queste tariffe **riflettono gli effettivi costi sostenuti, fintantoché essi corrispondono a quelli di un operatore efficiente e sono trasparenti**. Le tariffe consentono che, nella rete e gli impianti di GNL, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL. **Queste tariffe non sono discriminatorie nei confronti dei nuovi entranti;**

(b) la prestazione di servizi di bilanciamento **che, per quanto possibile, riflettono i costi e sono neutrali dal punto di vista delle entrate, pur fornendo incentivi appropriati per gli utenti della rete a equilibrare i rispettivi conferimenti e prelievi; i servizi devono essere equi e non discriminatori e basati su criteri obiettivi;**

(b bis) l'accesso alle infrastrutture transfrontaliere, comprese le procedure di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione. Esse sono abilitate a chiedere ai gestori dei sistemi di trasmissione di modificare queste condizioni.

Emendamento 96

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Direttiva 2003/55/CE

Articolo 24 quater – paragrafo 5 e 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

5. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato e sostenere le attività di ricerca correlate.

Emendamento

5. In sede di fissazione o approvazione **delle modalità e delle condizioni o delle metodologie** delle tariffe **e dei servizi di bilanciamento**, le autorità di regolamentazione provvedono affinché ai gestori delle reti siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l'efficienza, promuovere l'integrazione del mercato, **garantire la sicurezza dell'approvvigionamento** e sostenere le attività di ricerca correlate.
5 bis. Le autorità di regolamentazione controllano la gestione della congestione all'interno delle reti di trasporto del gas. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano per approvazione alle autorità nazionali di regolamentazione le procedure di gestione della congestione, inclusa l'assegnazione delle capacità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere la modifica di tali regole prima di approvarle.

Emendamento 97
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, **di stoccaggio**, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.

Emendamento

6. Le autorità di regolamentazione sono abilitate a chiedere ai gestori del sistema di trasmissione, di GNL e di distribuzione, se necessario, di modificare le condizioni e le modalità, comprese le tariffe, di cui al presente articolo, in modo che queste siano proporzionate e che vengano applicate in modo non discriminatorio.

Emendamento 98
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione, GNL o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

Emendamento

7. Qualsiasi parte che intenda sporgere reclamo contro il gestore di un sistema di trasmissione, GNL, **di stoccaggio** o di distribuzione può adire l'autorità di regolamentazione la quale, in veste di organo per la risoluzione delle controversie, adotta una decisione entro due mesi dalla ricezione del reclamo. Il termine può essere prorogato di due mesi qualora l'autorità di regolamentazione richieda informazioni complementari. Il termine può essere ulteriormente prorogato con il consenso del reclamante. La decisione produce effetti vincolanti a meno che e fin quando non sia invalidata in seguito ad impugnazione.

Emendamento 99
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Emendamento

8. Qualsiasi parte che abbia subito un pregiudizio e che ha il diritto di sporgere reclamo contro una decisione relativa alle metodologie adottate ai sensi del presente articolo oppure, quando l'autorità di regolamentazione deve procedere a consultazioni, in merito **alle tariffe e** alle metodologie proposte, può presentare un reclamo chiedendo la revisione della decisione entro due mesi – o un periodo più breve se così previsto dagli Stati membri – dalla pubblicazione della decisione stessa o della proposta di decisione. I reclami non hanno effetto sospensivo.

Emendamento 100
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di **regolamentazione**, controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

Emendamento

9. Gli Stati membri istituiscono meccanismi idonei ed efficienti di controllo e trasparenza al fine di evitare abusi di posizione dominante, soprattutto a danno dei consumatori, e comportamenti predatori. Tali meccanismi tengono conto delle disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 82.

Emendamento 136
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

9 bis. Le autorità nazionali di regolamentazione predispongono servizi reclami indipendenti e sistemi alternativi di ricorso quali un mediatore indipendente dell'energia o un organismo dei consumatori. Tali servizi o sistemi sono responsabili del trattamento efficiente dei reclami e rispettano i criteri relativi alle migliori pratiche. Le autorità nazionali di regolamentazione fissano norme e orientamenti sulle modalità di trattamento dei reclami da parte dei produttori e degli operatori delle reti.

Emendamento 101
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 12

Testo della Commissione

Emendamento

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono motivate.

12. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione sono **esaurientemente** motivate **e messe a disposizione del pubblico onde consentire un controllo giuridico.**

Emendamento 102
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata **oggetto** di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a *un organo* indipendente delle parti interessate.

Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata **destinataria** di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a *un'autorità giudiziaria nazionale o ad un'altra autorità nazionale autonoma*, indipendente *dalle* parti interessate *e da qualsiasi governo*.

Emendamento 103
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quater – paragrafo 14

Testo della Commissione

14. La Commissione può adottare orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Questa misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3."

Emendamento

soppresso

Emendamento 104
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le autorità di regolamentazione cooperano, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse del gas e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello **minimo** di capacità di interconnessione all'interno della regione, in modo **che in essa possa svilupparsi** una concorrenza effettiva.

2. Al fine di garantire che l'integrazione del mercato regionale del gas sia accompagnata da strutture normative adeguate, le autorità di regolamentazione nazionali interessate garantiscono, in stretta cooperazione con l'Agenzia e sotto la sua guida, che almeno i seguenti compiti di regolamentazione siano svolti in relazione ai loro mercati regionali:

(a) cooperazione, quanto meno a livello regionale, per promuovere soluzioni pratiche intese a garantire una gestione ottimale della rete, sviluppare le borse del gas e l'assegnazione di capacità transfrontaliere, nonché garantire un livello **adeguato** di capacità di interconnessione, **anche mediante nuove interconnessioni**, all'interno della regione **e tra più regioni**, in modo **da consentire lo sviluppo di** una concorrenza effettiva **e il miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento;**

b) armonizzazione, **almeno al livello regionale pertinente, di tutti i codici tecnici e di mercato per i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e gli altri operatori di mercato;**

c) armonizzazione delle norme che regolano la gestione della congestione;

d) adozione di disposizioni intese a garantire che i proprietari e/o i gestori delle borse del gas che gestiscono il mercato regionale siano pienamente indipendenti dai proprietari e/o dai gestori degli impianti di produzione.

Le autorità di regolamentazione hanno la facoltà di stipulare accordi tra di loro, per promuovere la cooperazione in campo normativo e le azioni di cui al primo comma sono realizzate, se del caso, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti e fatte salve le rispettive competenze specifiche.

Emendamento 105
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. La Commissione può adottare orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 106
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nel termine di **quattro mesi** l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che *ha preso* la decisione controversa.

2. Nel termine di **due mesi** l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che *ha adottato* la decisione controversa.

Emendamento 107
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione ***dell'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale per la tutela della concorrenza e della Commissione***, per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.

Emendamento

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di fornitura l'obbligo di tenere a disposizione ***delle autorità competenti, per l'assolvimento dei loro compiti e*** per un periodo minimo di cinque anni, i dati pertinenti relativi a tutte le transazioni riguardanti contratti di fornitura di gas o riguardanti strumenti derivati stipulati con clienti grossisti e gestori dei sistemi di trasmissione, nonché con gestori di impianti di stoccaggio e GNL.

Emendamento 108
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I dati suddetti ***comprendono*** informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.

Emendamento

2. I dati suddetti ***possono comprendere*** informazioni sulle caratteristiche delle transazioni pertinenti, quali le norme relative alla durata, alle consegne e al pagamento, alla quantità, alla data e all'ora dell'esecuzione, ai prezzi della transazione e alle modalità per identificare il cliente grossista in questione, nonché specifici dettagli di tutti i contratti di fornitura di gas e derivati non ancora estinti.

Emendamento 109
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione può adottare orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 110
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 14
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 24 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. In relazione alle transazioni su strumenti derivati sul gas tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione, nonché i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.

soppresso

Emendamento 128
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 15 bis (nuovo)
Direttiva 2003/55/CE
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È aggiunto l'articolo seguente:

"Articolo 26 bis

1. Gli Stati membri possono esonerare i siti industriali dagli articoli 4, 7, 8, paragrafo 1, 9, 11, 12, paragrafo 5, 13, 17, 18, 23, paragrafo 1 e/o 24 della presente direttiva.

2. L'accesso di terzi è impregiudicato dalle deroghe di cui al paragrafo 1. I clienti dei siti industriali possono scegliere liberamente il proprio fornitore energetico, ricorrendo all'autorità nazionale in caso di disaccordo con l'operatore di rete.

Emendamento 111
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 17
Direttiva 2003/55/CE
Allegato A

Testo della Commissione

Emendamento

(17) All'allegato A sono aggiunti i seguenti punti:

(17) L'allegato A è sostituito dal seguente:

"Fatte salve le norme comunitarie relative alla tutela dei consumatori, nella fattispecie le direttive 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e 93/13/CE del Consiglio, le misure di cui all'articolo 3 sono volte a garantire che i clienti:

a) abbiano diritto a un contratto con il loro fornitore del servizio del gas che specifichi:

- l'identità e l'indirizzo del fornitore,**
- i servizi forniti, i livelli di qualità del servizio offerti e la data dell'allacciamento iniziale,**
- i tipi di *servizi* di manutenzione eventualmente offerti,**
- i mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e gli addebiti per manutenzione,**
- la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e la cessazione dei servizi e del contratto, l'esistenza di eventuali diritti di recesso *senza penale*,**
- l'indennizzo e le modalità di rimborso applicabili se i livelli di qualità del servizio stipulati non sono raggiunti, *anche in caso di fatturazione imprecisa e tardiva*,**
- le modalità di avvio delle procedure di risoluzione delle controversie, conformemente alla lettera f).**
- *le informazioni sui diritti dei consumatori, incluse tutte le informazioni summenzionate, mediante la loro chiara indicazione sulla fattura e nei siti web delle imprese elettriche; e***
- *le coordinate dell'autorità di ricorso competente nonché informazioni dettagliate riguardanti la procedura che i clienti devono seguire in caso di controversia.***

Le condizioni devono essere eque e comunicate in anticipo. Dovrebbero comunque essere trasmesse prima della conclusione o della conferma del contratto. Qualora il contratto sia concluso mediante un intermediario, le informazioni di cui sopra sono anch'esse comunicate prima della *stipula* del contratto;

b) ricevano adeguata comunicazione dell'intenzione di modificare le condizioni contrattuali e siano informati del loro diritto di recesso al momento della comunicazione. I fornitori di servizi avvisano direttamente, *in modo trasparente e comprensibile*, i loro abbonati di eventuali aumenti delle tariffe, in tempo utile e comunque prima del termine del periodo di fatturazione normale che segue la data di applicazione dell'aumento. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti possano recedere dal contratto, in caso di rifiuto delle nuove condizioni notificate dal fornitore del servizio del gas;

c) ricevano informazioni trasparenti sui prezzi e sulle tariffe vigenti e sulle condizioni tipo per quanto riguarda l'accesso ai servizi del gas e all'uso dei medesimi;

d) dispongano di un'ampia gamma di metodi di pagamento, *che non devono creare discriminazioni tra le eventuali differenze nelle condizioni* devono riflettere i costi dei diversi sistemi di pagamento per il fornitore. Le condizioni generali devono essere eque e trasparenti e specificate in un linguaggio chiaro e comprensibile. I clienti *devono essere tutelati contro i* metodi di vendita sleali o ingannevoli *e dagli ostacoli non contrattuali creati dagli operatori, quali ad esempio un'eccessiva documentazione contrattuale*;

e) non debbano sostenere spese per cambiare fornitore;

f) beneficino di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per l'esame dei reclami. *In particolare, tutti i consumatori devono godere del diritto alla prestazione di servizi e alla gestione dei reclami da parte del proprio fornitore di gas. Tali procedure devono consentire una equa e rapida soluzione delle vertenze entro un termine di tre mesi, affiancata dall'introduzione, ove garantito, di un sistema di rimborso e/o indennizzo. Esse dovrebbero conformarsi, nella misura possibile, ai principi di cui alla raccomandazione 98/257/CE della Commissione;*

g) allacciati al sistema del gas, siano informati circa i loro diritti, ai sensi della legislazione nazionale applicabile, di essere approvvigionati di gas di una determinata qualità a prezzi ragionevoli;

h) *possano passare agevolmente ad un nuovo fornitore nonché* disporre dei propri dati di consumo e consentire a qualsiasi impresa [...] di fornitura *autorizzata* di accedere, in base ad un accordo espresso e a titolo gratuito, ai dati relativi ai propri consumi. I responsabili della gestione dei dati hanno l'obbligo di trasmettere questi dati all'impresa. Gli Stati membri definiscono il formato dei dati e le modalità procedurali con le quali fornitori e consumatori possono accedere ai dati stessi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare;

i) siano adeguatamente informati, ***almeno trimestralmente***, del loro consumo effettivo di gas e dei costi relativi. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. ***Gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che lo sviluppo di contatori intelligenti sia completato, con disagi minimi per i consumatori, entro dieci anni dall'entrata in vigore delle direttiva .../...CE e che ciò spetti al gestore del sistema di distribuzione o alle imprese di fornitura. Le autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di controllare l'avanzamento di tale sviluppo e di stabilire norme comuni a tale scopo. Gli Stati membri garantiscono che le norme che stabiliscono i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per i contatori tengano conto degli aspetti di interoperabilità al fine di offrire il massimo vantaggio ai consumatori al minimo costo;***

j) soppresso

j bis) ricevano, in seguito al passaggio ad un altro fornitore di gas, una bolletta finale di chiusura entro un mese dalla notifica al fornitore interessato.

Emendamento 112
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri abrogano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che impediscono alle imprese del gas naturale, alle autorità di regolamentazione o di altro tipo adempiere ai propri doveri o di esercitare i loro poteri o obblighi nell'ambito della presente direttiva.

Emendamento 113
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione formale e pratica della presente direttiva in ciascuno Stato membro.

Emendamento 114
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Qualora un organismo controllato da poteri pubblici sia direttamente o indirettamente coinvolto nell'acquisizione di parti di un'impresa verticalmente integrata, il prezzo relativo alle modalità di siffatta transazione è notificato alla Commissione. Siffatta notifica comprende la certificazione del valore delle relative attività da parte di una società di audit internazionale. La Commissione utilizza tali informazioni solamente per esercitare un controllo sull'aiuto di Stato.